

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

DEL LAZIO

RICORRE

La dott.ssa **STEFANIA ABRUSCI** (c.f. BRSSFN70L63C773K), nata a Civitavecchia il 23.7.1970, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Domenico Tomassetti (C.F. TMSDNC66R20H501L), Michele Guzzo (C.F. GZZMHL71T13H501H), Claudio Tuveri (C.F. TVRCLD82M12B354P) e Ilaria De Col (DCLLRI85R49H501N) ed elettivamente domiciliata, giusta delega in calce al presente atto, presso il loro studio in Roma, alla Via G.G. Belli n.27, dichiarando di voler ricevere ogni comunicazione ai seguenti indirizzi PEC: *domenicotomassetti@ordineavvocatiroma.org*; *micheleguzzo@ordineavvocatiroma.org*; *claudiotuveri@ordinavvocatiroma.org* e *ilariadecol@ordineavvocatiroma.org* e fax 06/99448909

– ricorrente –

contro

la **REGIONE LAZIO** (c.f./p.iva 80143490581), in persona del Presidente della Giunta Regionale pro tempore, con sede legale in Roma, alla Via Cristoforo Colombo, n. 212, ed elettivamente domiciliata presso la sede dell'Avvocatura Regionale, in Roma (00192) alla Via Marcantonio Colonna n.27

– amministrazione resistente –

per ottenere, **previa sospensione dell'esecuzione**, l'annullamento:

i) della **Determinazione 28 luglio 2025, n. G09835**, avente ad oggetto "Procedura comparativa riservata al personale dipendente del ruolo della Giunta regionale del Lazio per la copertura di n. 4 posti a tempo indeterminato di dirigente profilo amministrativo - giurista ed economista, ai sensi dell'articolo 16,

comma 1 bis, della l.r. 6/2002 e dell'articolo 28, comma 1 ter, del d.lgs. 165/2001 (cod. GIUNTA-LAZIO-DAM), bandita con determinazione 7 agosto 2024, n. G10759. Approvazione dei verbali e della graduatoria finale, nomina dei vincitori e inquadramento nel ruolo del personale dirigenziale della Giunta regionale;

ii) di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale tra i quali, in particolare, la **nota dell'Avvocatura Regionale prot.524362 del 14.5.2025** e la **nota prot. 548499 del 21.05.2025** indirizzata alla Commissione Esaminatrice avente ad oggetto "*Procedura comparativa riservata al personale dipendente del ruolo della Giunta regionale del Lazio per la copertura di n. 4 posti a tempo indeterminato di dirigente profilo amministrativo - giurista ed economista, ai sensi dell'articolo 16, comma 1 bis, della l.r. 6/2002 e dell'articolo 28, comma 1 ter, del d.lgs. 165/2001 (COD.GIUNTA-LAZIODAM), bandita con determinazione 7 agosto 2024, n. G10759 – Trasmissione parere legale.*"

FATTO

1.- Premessa sulla carriera professionale della ricorrente.

1.1.- La dott.ssa Stefania Abrusci è una dipendente della Regione Lazio dal 16.9.2001, allorquando veniva assunta, in qualità di Assistente Amministrativo Ruolo Unico del personale delle aree naturali protette e dell'A.R.P. – Agenzia Regionale Parchi.

1.2.- Dal 24.11.2006 al 31.3.2009 la ricorrente ha svolto funzioni di Segretario Comunale titolare di ruolo presso il Comune di Barbarano Romano (VT), in quanto vincitrice di corso-concorso pubblico per l'iscrizione all'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali.

1.3.- In data 12.02.2008 la ricorrente, già dipendente della Regione Lazio, presentava istanza di passaggio diretto presso la Regione Lazio, chiedendo: "*il trasferimento presso la Regione Lazio – Ruolo Unico regionale del personale delle aree naturali protette e dell'ARP in applicazione dell'art. 30, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001*" (cfr. comunicazione prot. n. 26136).

1.4.- Con determinazione n.8 del 27.2.2009 la Regione Lazio, tenuto conto della necessità di acquisire nel Ruolo Unico una specifica professionalità in materia giuridico- normativa (con particolare riferimento all'adozione ed all'attuazione degli Statuti nelle aree naturali protette del Lazio) e considerata la disponibilità di posti nella pianta organica di dirigenti del suindicato Ruolo in posizione di Staff, disponeva il trasferimento, mediante l'istituto della mobilità esterna, ai sensi dell'art. 30 D.lgs. n.165/2001, della dott.ssa Abrusci dall'Agenzia Nazionale per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e provinciali **ed inquadrava la ricorrente nel Ruolo Unico del Personale delle Aree Naturali Protette nella qualifica dirigenziale a far data dall'1 aprile 2009.**

L'efficacia di tale determinazione era subordinata alla condizione sospensiva del rilascio del relativo nulla osta da parte della suddetta Agenzia Nazionale.

1.5.- Rispettivamente in data 10.3.2009 ed in data 27.3.2009 il Comune di Barbarano Romano e l'Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali rilasciava il nulla osta al trasferimento della dott.ssa Abrusci (cfr. comunicazione prot. n.1062).

1.6.- Dal 1° aprile 2009 la dott.ssa Abrusci prendeva quindi regolarmente servizio presso la Regione Lazio in qualità di dirigente (cfr. comunicazione prot. 62269).

1.7.- Nel corso degli anni la ricorrente, **in qualità di dirigente di ruolo a tempo indeterminato della Regione Lazio**, ricopriva i **seguenti incarichi dirigenziali**:

- dall'1.4.2009 al 31.3.2012, dirigente di Staff per la predisposizione degli Statuti delle Aree Naturali Protette e Riserve Naturali della Regione Lazio presso la Direzione regionale Ambiente, Ruolo Unico del personale delle Aree Naturali Protette;

- dal 24.9.2009 al 14.2.2010, direttore facente funzioni dell'Ente regionale Monti Cimini – Riserva Naturale Lago di Vico;

- dall'1.4.2012 al 14.12.2014, dirigente del Settore Amministrativo/ Contabile dell'Ente regionale Monti Cimini Riserva Naturale Lago di Vico;

- dal 15.12.2014 al 14.12.2017, dirigente dell'Area Affari Generali dell'Agenzia Regionale di Protezione Civile;

- dal 15.12.2017 al 26.10.2020, dirigente dell'Area Affari Generali della Agenzia Regionale di Protezione Civile della Regione Lazio.

1.8.- Dall'aprile 2009 fino all'ottobre 2020, la dott.ssa Abrusci ha quindi svolto per oltre 11 anni funzioni proprie della qualifica dirigenziale alle dipendenze della Regione Lazio, esercitando le relative attribuzioni in via ininterrotta, anche con l'emanazione di atti aventi rilevanza esterna.

1.9.- Senonchè, con comunicazione del 22.9.2020, la Regione Lazio rendeva noto alla dott.ssa Abrusci *“l'avvio del procedimento di modifica dell'atto con cui è stata disposta sia la mobilità sia l'inquadramento della S.V. nella qualifica dirigenziale, con il conseguente corretto inquadramento in conformità alla normativa vigente ovvero inquadramento della S.V. nella categoria di comparto più elevata prevista dal sistema di classificazione vigente presso la Scrivente Amministrazione”* (comunicazione prot. n.812703) e, nonostante la presentazione delle controdeduzioni fornite dalla ricorrente, decideva di adottare la **determinazione n. G12474 del 27.10.2020** con la quale procedeva al reinquadramento della dott.ssa Abrusci nel ruolo del personale non dirigenziale della Giunta Regionale nella categoria giuridica D3 e nella posizione di sviluppo economico D6 possedute alla data dell'1.4.2009.

Nello specifico la Regione Lazio, atteso che: *“la dott.ssa Stefania Abrusci, precedentemente all'inquadramento nella qualifica dirigenziale ovvero alla data del 1° aprile 2009 risulta, agli atti, iscritta alla fascia C dell'albo dei segretari comunali e provinciali”*, disponeva *“- di accertare la nullità parziale della determinazione del Direttore Regionale Ambiente e Cooperazione tra i Popoli n. 8 del 27 febbraio 2009, con cui la Direzione regionale Ambiente e Cooperazione*

tra i popoli - ruolo unico del personale delle Aree naturali che ha disposto il trasferimento della dott.ssa Abrusci, mediante passaggio diretto tra amministrazioni ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. n. 165/01, dall'Agenzia Nazionale per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali con inquadramento nel ruolo unico del personale delle aree protette nella qualifica dirigenziale a far data dal 1° aprile 2009, sul presupposto di una procedura di passaggio diretto tra amministrazioni diverse, inficiata da nullità parziale per violazione di norme imperative, in conformità a quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 30, comma 2.2. e dell'art. 2, comma 3bis del d.lgs. 165/2001, dall'art. 36, commi 5 e 5-quater del d.lgs.165/2001 e dell'art. 21septies della legge 241/1990; - di prendere atto che tale nullità determina, per vizio insanabile degli atti presupposti, la nullità del contratto individuale di lavoro a tempo pieno ed indeterminato di inquadramento nella qualifica dirigenziale del ruolo unico regionale del personale delle aree naturali protette e contestuale conferimento dell'incarico a tempo determinato di dirigente di posizione dirigenziale di staff, sottoscritto dalla dott.ssa Abrusci in data 2 marzo 2009 e dei successivi contratti di conferimento di incarichi dirigenziali; - per vizio insanabile degli atti presupposti, la nullità del conseguente inquadramento della dott.ssa Stefania Abrusci nel ruolo del personale dirigente a tempo pieno ed indeterminato della Regione Lazio e dei successivi contratti di conferimento di incarichi dirigenziali; (...) - di applicare alla fattispecie in esame le disposizioni di cui all'art. 1227, comma 2 del codice civile al fine di escludere ogni ulteriore risarcimento; (...) - di procedere al reinquadramento della dott.ssa Stefania Abrusci nel ruolo del personale non dirigenziale della Giunta Regionale nella categoria giuridica D3 e nella posizione di sviluppo economico D6 possedute alla data del 01.04.2009, ovvero alla data del suo inquadramento nella qualifica dirigenziale avvenuta presso il Ruolo Unico delle Aree Naturali Protette della Regione Lazio in quanto categoria più elevata

prevista dal sistema di classificazione vigente presso l'amministrazione regionale alla data del 01.04.2009”.

1.10.- Avverso la Determinazione n. G12474 del 27.10.2020 l'odierna ricorrente ha proposto ricorso dinanzi al Tribunale di Roma, sez. Lav., attualmente pendente dinanzi alla Corte Suprema di Cassazione.

II.- I fatti di cui al presente ricorso.

2.- Con determinazione 7 agosto 2024, n. G10759 la Regione Lazio bandiva una procedura concorsuale riservata al personale dipendente del ruolo della Giunta regionale del Lazio per la copertura di n. 4 posti a tempo indeterminato di dirigente profilo amministrativo - giurista ed economista, ai sensi dell'articolo 16, comma 1 bis, della l.r. 6/2002 e dell'articolo 28, comma 1 ter, del d.lgs. 165/2001 (cod. GIUNTA-LAZIO-DAM).

2.1.- L'articolo 2 dell'Avviso specificava come la procedura selettiva de qua avesse *“natura comparativa ed è finalizzata alla valutazione delle capacità, attitudini e motivazioni individuali tenendo conto, ai sensi dell'articolo 28, comma 1 ter, del d.lgs. 165/2001 e successive modificazioni, dei titoli professionali, di studio o di specializzazione ulteriori rispetto a quelli previsti per l'accesso alla qualifica dirigenziale, della tipologia degli incarichi rivestiti e dell'esperienza professionale maturata nonché della valutazione conseguita nell'attività svolta, con particolare riguardo a quelli inerenti agli incarichi da conferire”.*

2.2.- Il successivo art.3 del bando disciplinava i “requisiti di ammissione” alla procedura richiedendo, tra gli altri, il possesso dei seguenti requisiti:

a) essere dipendenti in servizio e inquadrati nel ruolo della Giunta regionale nella categoria dei funzionari e dell'elevata qualificazione ed aver maturato almeno uno dei seguenti periodi di servizio:

1) cinque anni di servizio effettivo in posizioni funzionali per il cui accesso sia richiesto il diploma di laurea, nell'amministrazione regionale o in altre amministrazioni pubbliche;

2) cinque anni di servizio con incarichi dirigenziali o equiparati in altre strutture pubbliche o private;

b) possesso di uno dei seguenti titoli di studio ivi specificamente indicati;

c) ricoprire o avere ricoperto incarichi dirigenziali a tempo determinato di cui all'art. 19, comma 6, del D.Lgs. 165/2001 presso la Giunta regionale del Lazio;

d) avere ottenuto una valutazione superiore a 80/100 dell'attività svolta (performance) nel triennio precedente l'indizione della presente procedura;

e) godere dei diritti civili e politici;

f) di non essere stato/a destituito/a o dispensato/a dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero stato/a dichiarato/a decaduto/a da un impiego statale a seguito dell'accertamento che l'impiego stesso è stato conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

g) non aver riportato condanne penali con sentenza passata in giudicato e non avere procedimenti penali in corso, per reati che ai sensi delle vigenti disposizioni di legge impediscano la costituzione del rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione o comportino il licenziamento;

h) non essere stati condannati per danno erariale con sentenza passata in giudicato;

i) non avere subito provvedimenti disciplinari nei 2 anni precedenti l'indizione della procedura.

2.3.- Ai sensi dell'art.6 dell'Avviso erano previste una prova scritta, di tipo "casi gestionali", e una prova orale, di esclusivo carattere esperienziale, mentre l'art.7 disciplinava la valutazione dei titoli prevedendo, per quanto qui di interesse, l'assegnazione di 3 punti per anno dei "rapporti di lavoro, a tempo indeterminato

o determinato, il cui servizio è stato prestato nella qualifica dirigenziale sia a tempo indeterminato che con incarico dirigenziale a tempo determinato”.

2.4.- La ricorrente, in possesso di tutti i requisiti richiesti, presentava la propria domanda di partecipazione, insieme ad altri 9 candidati (per un totale di 10 candidati).

2.5.- All’esito della prova scritta la dr.ssa Abrusci otteneva **il punteggio di 45 punti** (su un punteggio minimo 35 e punteggio massimo 50); anche alla prova orale la ricorrente **otteneva il punteggio di 45 punti** (su un punteggio minimo 35 e punteggio massimo 50).

2.6.- Con **Determinazione 28 luglio 2025, n. G09835**, l’Amministrazione resistente procedeva all’approvazione dei verbali, della graduatoria finale nonché alla nomina dei vincitori e all’inquadramento nel ruolo del personale dirigenziale della Giunta regionale.

2.7.- I candidati vincitori erano i seguenti:

1. Pompa Maria Grazia con punteggio di 141,75
2. Iacuitto Monnalisa con punteggio 131,5
3. Faiola Emanuele con punteggio 130,625
4. Chiesa Filippo con punteggio 128,75

La ricorrente, invece, otteneva il punteggio complessivo di p. 108,375 e risultava idonea non vincitrice.

2.8.- In data 4 agosto 2025 la ricorrente presentava istanza di accesso agli atti della procedura, che venivano ostesi dall’amministrazione in data 24 settembre 2025.

2.9.- Dall’esame della predetta documentazione si evinceva che, in sede di valutazione dei titoli, la dr.ssa Abrusci avesse ottenuto il punteggio complessivo di soli **18,375 su 50, stante la mancata attribuzione di alcun punteggio in relazione allo svolgimento dei seguenti incarichi dirigenziali, puntualmente indicati in domanda:**

1) dal 01/04/2009 al 31/03/2012: incarico di dirigente amministrativo, Regione Lazio — Giunta regionale — Direzione regionale Ambiente — Ruolo Unico del Personale delle Aree Naturali Protette (incarico di staff);

2) dal 01/04/2012 al 14/12/2014: incarico di Dirigente Amministrativo presso l'Ente regionale

Monti Cimini Riserva Naturale Lago di Vico — Regione Lazio;

3) dal 15/12/2014 al 14/12/2017: incarico di Dirigente Amministrativo dell'Area Affari Generali della Agenzia regionale di Protezione Civile — Regione Lazio;

4) dal 15/12/2017 al 26/10/2020: incarico di Dirigente Amministrativo dell'Area Affari Generali della Agenzia regionale di Protezione Civile — Regione Lazio;

2.10.- Sulla base delle indicazioni fornite dall'Avvocatura Regionale a seguito di apposita richiesta inoltrata in data 13.5.2025 dal Direttore della Direzione Regionale personale, enti locali e sicurezza area attuazione delle politiche per il rafforzamento amministrativo – relazioni sindacali, la Commissione aveva infatti ritenuto che gli incarichi dirigenziali svolti dalla ricorrente sulla base dei contratti di conferimento successivamente dichiarati nulli con la determinazione n. G12474 del 27.10.2020 **non** potessero ritenersi prestati *“nella qualifica dirigenziale, come richiesto dall'art. 7, comma 3, lett. a) dell'Avviso e, conseguentemente, non si ritiene che per tali incarichi possa essere attribuito il punteggio di 3 punti per anno disposto dal già citato art. 7, comma 3, lett. a) dell'Avviso”*.

2.11.- Orbene, la mancata valutazione degli incarichi dirigenziali di cui sopra ha determinato l'attribuzione alla ricorrente di un punteggio nettamente inferiore (punti 18,375) rispetto a quello che le sarebbe spettato, pari a 45,375 punti, che **le avrebbe consentito (con un punteggio totale di 135,375) di collocarsi tra i vincitori al secondo posto in graduatoria.**

2.12.- Alla luce di quanto sopra esposto la ricorrente, ritenendo di essere stata illegittimamente e gravemente pregiudicata dall'assegnazione dei punteggi da

parte della Commissione Esaminatrice, agisce dinanzi a codesto Ecc.mo TAR al fine di ottenere l'annullamento degli atti impugnati alla stregua dei seguenti

MOTIVI

I.- Errata applicazione dei criteri di valutazione. Violazione e falsa applicazione del bando di selezione. Eccesso di potere per errata valutazione dei presupposti, illogicità, irragionevolezza, manifesta ingiustizia; eccesso di potere per errore e/o carenza nei presupposti di fatto, erronea valutazione e/o travisamento della situazione di fatto. Sintomi di sviamento di potere.

1.- La dr.ssa Abrusci ha partecipato alla procedura comparativa, riservata al personale dipendente del ruolo della Giunta regionale del Lazio, per la copertura di n.4 posti a tempo indeterminato di dirigente profilo amministrativo-giurista ed economista, dichiarando nella domanda di partecipazione, ai fini della valutazione dei titoli, l'avvenuto svolgimento dei seguenti incarichi dirigenziali:

1) dal 01/04/2009 al 31/03/2012: incarico di dirigente amministrativo, Regione Lazio — Giunta regionale — Direzione regionale Ambiente — Ruolo Unico del Personale delle Aree Naturali Protette (incarico di staff);

2) dal 01/04/2012 al 14/12/2014: incarico di Dirigente Amministrativo presso l'Ente regionale Monti Cimini Riserva Naturale Lago di Vico — Regione Lazio;

3) dal 15/12/2014 al 14/12/2017: incarico di Dirigente Amministrativo dell'Area Affari Generali della Agenzia regionale di Protezione Civile — Regione Lazio;

4) dal 15/12/2017 al 26/10/2020: incarico di Dirigente Amministrativo dell'Area Affari Generali della Agenzia regionale di Protezione Civile — Regione Lazio;

5) dal 15/04/2022 al 23/09/2024: incarico di Dirigente dell'Area Affari Generali e Bilancio.

2.- All'esito della valutazione dei titoli, la Commissione ha ritenuto di assegnare alla ricorrente il solo punteggio (7,25) spettante per lo svolgimento dell'incarico di Dirigente dell'Area Affari Generali e Bilancio, ricoperto dalla ricorrente per il

periodo 15/04/2022 al 23/09/2024, **omettendo di attribuire alcun punteggio allo svolgimento degli incarichi dirigenziali di cui ai numeri 1, 2, 3 e 4.**

3.- Tale decisione costituiva diretta applicazione delle indicazioni fornite alla Commissione dal Direttore della Direzione Regionale personale, enti locali e sicurezza area attuazione delle politiche per il rafforzamento amministrativo – relazioni sindacali, dr. Nazzaro (giusta nota prot.548499 del 21.5.2025), a loro volta rese sulla base del parere dell’Avvocatura regionale, pervenuto con nota prot. 524362 del 14.05.2025.

4.- Nel parere citato, l’Avvocatura regionale ha infatti escluso la valutabilità di detti incarichi rappresentando quanto segue:

“L’art. 7, comma 3, letta. a) dell’Avviso dispone: “Ai sensi del punto 2 bis dell’allegato L del r.r. 1/2002, le procedure comparative riservate, poiché finalizzate alla valorizzazione della professionalità acquisita dal personale di ruolo, riconoscono un punteggio agli incarichi rivestiti e all’esperienza maturata nonché alla performance conseguita.

Pertanto, ai titoli di carriera e di servizio, per i quali è attribuito un punteggio complessivo massimo di punti 34 (trentaquattro), sono valutabili con i seguenti punteggi:

a) i rapporti di lavoro, a tempo indeterminato o determinato, il cui servizio è stato prestato nella qualifica dirigenziale sia a tempo indeterminato che con incarico dirigenziale a tempo determinato, sono valutati punti 3 per anno. I servizi prestati in qualifica o incarico equiparati a quelli dirigenziali, sono valutati come tali solo se tale equiparazione è stabilita, anche ai fini giuridici, da un'espressa disposizione normativa, che va richiamata dalla Commissione esaminatrice nel relativo verbale” Tale disposizione, pertanto, nello stabilire la possibilità di attribuire un punteggio complessivo massimo di 34 (trentaquattro) punti ai titoli di carriera e servizio, prevede che siano attribuiti punti 3 per anno ai rapporti di lavoro, a tempo indeterminato o determinato, **il cui servizio è stato**

prestato nella qualifica dirigenziale sia a tempo indeterminato che con incarico dirigenziale a tempo determinato.

*Orbene, da quanto emerge dalla rappresentazione effettuata da codesta struttura delle vicende che hanno caratterizzato gli incarichi in esame, non solo sono stati dichiarati nulli i contratti di conferimento degli incarichi dichiarati, **ma è stato dichiarato nullo anche l'inquadramento nel ruolo dirigenziale in base al quale erano stati conferiti gli incarichi.***

Al riguardo si osserva infatti che per entrambe le concorrenti la procedura di reclutamento

nella qualifica dirigenziale è stata dichiarata nulla per violazione di norme imperative (nello specifico: per la dott.ssa Abrusci, sul presupposto di una procedura di passaggio diretto tra Amministrazioni diverse inficiata da nullità parziale per violazione di norme imperative ...). Ne consegue, quindi, a parere della scrivente, che – con riferimento agli incarichi dirigenziali

*in argomento - **non si possa ritenere che il servizio sia stato prestato nella qualifica dirigenziale, come richiesto dall'art. 7, comma 3, lett. a) dell'Avviso; conseguentemente, non si ritiene che per tali incarichi possa essere attribuito il punteggio di 3 punti per anno disposto dal già citato art. 7, comma 3, lett. a) dell'Avviso.***

5.- Orbene, il grave errore in cui è incorsa l'Avvocatura regionale nel fornire il parere de quo appare di tutta evidenza, **avendo l'Avvocatura compiuto un esame del tutto parziale delle disposizioni di cui all'art.7 dell'Avviso**, lex specialis della procedura.

6.- Infatti, da una completa e più attenta lettura dell'art.7 dell'Avviso (che, si ricorda, così prevede: “sono valutabili con i seguenti punteggi: a) i rapporti di lavoro, a tempo indeterminato o determinato, il cui servizio è stato prestato nella qualifica dirigenziale sia a tempo indeterminato che con incarico dirigenziale a tempo determinato, sono valutati punti 3 per anno”) **si evince chiaramente che**

l'attribuzione del punteggio di 3 punti per anno era prevista in una duplice ipotesi:

i) servizio prestato nella qualifica dirigenziale a tempo indeterminato;

ii) **servizio prestato in ragione del conferimento di un incarico dirigenziale a tempo determinato.**

7.- L'ipotesi sub.ii) si riferisce, evidentemente, **alle fattispecie concernenti il conferimento di un incarico dirigenziale a dipendenti privi della qualifica dirigenziale, al precipuo fine – indicato nell'incipit dello stesso articolo – di valorizzare massimamente la professionalità acquisita dal personale di ruolo.**

Tale valorizzazione, precisa ancora la disposizione di cui all'art.7 citato, non può che passare necessariamente nel riconoscimento di *“un punteggio agli incarichi rivestiti e all'esperienza maturata nonché alla performance conseguita”*.

8.- **Del tutto erronea e fuorviante** appare, allora, l'affermazione contenuta nel parere dell'Avvocatura, ove si legge che la disposizione di cui all'art.7 dell'Avviso consente l'attribuzione di 3 punti per anno *“ai rapporti di lavoro, a tempo indeterminato o determinato, il cui servizio è stato prestato nella qualifica dirigenziale sia a tempo indeterminato che con incarico dirigenziale a tempo determinato”*, posto che, in tal modo, l'Avvocatura regionale giunge all'erronea conclusione secondo cui anche nel caso di conferimento di incarico dirigenziale a tempo determinato lo stesso debba essere prestato nella qualifica dirigenziale.

9.- Senonchè, così non è né potrebbe essere, a meno di non voler ritenere la previsione dell'avviso del tutto irragionevole.

Infatti, se l'art.7 dell'Avviso avesse voluto richiedere l'inquadramento nella qualifica dirigenziale per la valutabilità di qualsivoglia incarico ricoperto, non avrebbe operato la distinzione tra rapporti di lavoro a tempo indeterminato nella qualifica dirigenziale e rapporti di lavoro derivanti da incarichi dirigenziali a tempo determinato.

10.- Invero, **tale distinzione trova ragione proprio nella necessità di consentire la valorizzazione del servizio prestato dai dipendenti privi della qualifica dirigenziale nello svolgimento di incarichi dirigenziali a tempo determinato**, in ottemperanza alla previsione del bando – conforme al punto 2 bis dell'allegato L del r.r. 1/2002 – secondo la quale tali procedure sono finalizzate alla “valorizzazione della professionalità acquisita dal personale di ruolo”.

11.- Ciò è tanto vero che, **con evidente e palese contraddittorietà, alla ricorrente è stato valutato con il punteggio di 7,25 lo svolgimento - per il periodo 15/04/2022 al 23/09/2024 - dell'incarico di Dirigente dell'Area Affari Generali e Bilancio, prestato allorquando la stessa era comunque priva della qualifica dirigenziale!**

11.1.- Come si legge dall'Atto di Organizzazione 13 aprile 2022, n. G04511, di “*Conferimento dell'incarico di dirigente dell'Area "Affari Generali e Bilancio" dell'Agenzia regionale di protezione civile alla dott.ssa Stefania Abrusci*”, la Regione Lazio, dopo aver pubblicato dell'avviso di ricerca di professionalità all'interno del ruolo del personale dirigenziale della Giunta regionale e dopo aver accertato l'assenza di dirigenti interessati all'incarico, procedeva alla pubblicazione dell'avviso di ricerca di professionalità per il conferimento dell'incarico dirigenziale rivolto a funzionari di categoria D, rinvenendo nell'odierna ricorrente il soggetto più idoneo a svolgerlo.

12.- Tale circostanza dimostra con evidenza l'assoluta erroneità delle considerazioni svolte nel parere dell'Avvocatura Regione e, conseguentemente, l'assoluta illegittimità della mancata valutazione degli incarichi dirigenziali comunque svolti dalla dr.ssa Abrusci posto che **la previsione dell'avviso non richiedeva necessariamente l'inquadramento nel ruolo dirigenziale nel caso di svolgimento di incarichi dirigenziali a tempo determinato.**

13.- Alla stregua di quanto sopra, **la vicenda che ha visto suo malgrado coinvolta l'odierna ricorrente,** che ha determinato il venir meno

dell'inquadramento della stessa nel ruolo dirigenziale della Regione Lazio, **non ha alcun rilievo ai fini dell'attribuzione del punteggio previsto dal bando per l'avvenuto svolgimento degli incarichi dirigenziale,** considerando che **l'attribuzione di detto punteggio era ed è comunque consentita anche nel caso di svolgimento dell'incarico dirigenziale da parte di dipendente regionale di cat.D** (come infatti avvenuto per l'incarico sub.5 dichiarato dalla ricorrente).

14.- L'inquadramento nel ruolo dirigenziale non era, insomma, un requisito necessario ai fini della valutabilità degli incarichi dirigenziali svolti, con conseguente grave illegittimità della mancata attribuzione dei punteggi spettanti per gli incarichi effettivamente prestati dalla ricorrente.

15.- Ai fini della prova di resistenza si rappresenta che, ove la Commissione avesse proceduto alla corretta valutazione dei titoli, la ricorrente avrebbe ottenuto i seguenti, ulteriori, punteggi:

1) per l'incarico di dirigente amministrativo, Regione Lazio — Giunta regionale — Direzione regionale Ambiente — Ruolo Unico del Personale delle Aree Naturali Protette (incarico di staff) dal 01/04/2009 al 31/03/2012: **punti 9;**

2) per l'incarico di Dirigente Amministrativo presso l'Ente regionale Monti Cimini Riserva Naturale Lago di Vico — Regione Lazio dal 01/04/2012 al 14/12/2014: **punti 7,75;**

3) per l'incarico di Dirigente Amministrativo dell'Area Affari Generali della Agenzia regionale di Protezione Civile — Regione Lazio dal 15/12/2014 al 14/12/2017: **punti 9;**

4) per l'incarico di Dirigente Amministrativo dell'Area Affari Generali della Agenzia regionale di Protezione Civile — Regione Lazio dal 15/12/2017 al 26/10/2020: **punti 8,5.**

Tali punteggi, sommati a quelli (**di 7,25**) già attribuiti dalla Commissione alla ricorrente, avrebbero condotto all'assegnazione del punteggio di **45,375** che, **sommato ai 90 punti già ottenuti** dalla dr.ssa Abrusci nelle prove di esame,

avrebbero determinato l'attribuzione alla ricorrente del punteggio complessivo di 135,375.

16.- Ebbene, tenuto conto che la seconda classificata (Iacuitto Monnalisa) ha ottenuto il punteggio di 131,5, **la corretta valutazione dei titoli della ricorrente ne avrebbe determinato il collocamento al secondo posto in graduatoria.**

II.- Errata applicazione dei criteri di valutazione. Violazione e falsa applicazione del bando di selezione. Eccesso di potere per errata valutazione dei presupposti, illogicità, irragionevolezza, manifesta ingiustizia; eccesso di potere per errore e/o carenza nei presupposti di fatto, erronea valutazione e/o travisamento della situazione di fatto. Sintomi di sviamento di potere.

1.- Come già rilevato nel precedente paragrafo, le previsioni dell'avviso non richiedevano l'inquadramento nei ruoli dirigenziali ai fini della valutazione dei titoli posseduti dai candidati, consentendo pacificamente la valutazione dello svolgimento di incarichi dirigenziali a tempo determinato anche da parte di dipendenti privi della qualifica dirigenziale (come infatti avvenuto in relazione all'incarico ricoperto dalla ricorrente nel periodo dal 15/04/2022 al 23/09/2024).

2.- Fermo quanto sopra, si rappresenta che la mancata valutazione delle esperienze dirigenziali maturate dalla ricorrente appare illegittima anche sotto altro profilo.

3.- La procedura di cui si discute è una procedura comparativa indetta ai sensi dell'articolo 16, comma 1 bis, della l.r. 6/2002 e dell'articolo 28, comma 1 ter, del d.lgs. 165/2001

3.1.- L'art.16 comma 1 bis della l.r. 6/2002 stabilisce che *“Ai sensi dell'articolo 28, comma 1 ter, del d.lgs. 165/2001, come modificato dall'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 (Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza*

della giustizia), una quota non superiore al 30 per cento dei posti di qualifica dirigenziale disponibili sulla base delle facoltà assunzionali autorizzate è riservata, rispettivamente, dalla Giunta e dal Consiglio regionale, al proprio personale in servizio a tempo indeterminato, in possesso dei titoli di studio previsti a legislazione vigente e che abbia maturato almeno cinque anni di servizio nell'amministrazione regionale in posizioni funzionali per il cui accesso sia richiesto il diploma di laurea. Il personale di cui al presente comma è selezionato attraverso procedure comparative che tengono conto della valutazione conseguita nell'attività svolta, dei titoli professionali, di studio o di specializzazione ulteriori rispetto a quelli previsti per l'accesso alla qualifica dirigenziale, della tipologia e del numero degli incarichi rivestiti con particolare riguardo a quelli inerenti agli incarichi da conferire e sono volte ad assicurare la valutazione delle capacità, attitudini e motivazioni individuali."

3.2.- Di analogo tenore è la disposizione di cui all'art.28 comma 1 ter, del d.lgs. 165/2001 che, come noto, è stato introdotto con l'art.3 comma 3 del decreto-legge n. 80 del 2021, recante "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia", convertito con legge 6 agosto 2021, n. 113, (c.d. decreto reclutamento).

3.3.- L'art.3 citato, rubricato "Misure per la valorizzazione del personale e per il riconoscimento del merito", ha introdotto la nuova procedura di reclutamento del personale dirigenziale al fine di **valorizzare le professionalità interne** mediante la valutazione delle capacità, delle attitudini e delle motivazioni individuali del personale già dipendente dell'amministrazione, desumibili particolarmente dalla tipologia e dal numero degli incarichi rivestiti.

4.- In piena aderenza con il contesto normativo di cui sopra, il Punto 2bis dell'allegato L della Legge della Regione Lazio n. 1/2002 prevede che:

“Le procedure comparative previste dall’articolo 16, comma 1 bis, della legge di organizzazione, alle quali possono partecipare i soggetti di cui all’articolo 181, comma 1, lettera b), sono finalizzate alla valutazione delle capacità, attitudini e motivazioni individuali e tengono conto, ai sensi dell’articolo 28, comma 1 ter, del d.lgs. 165/2001 e successive modificazioni, dei titoli professionali, di studio o di specializzazione ulteriori rispetto a quelli previsti per l’accesso alla qualifica dirigenziale, della tipologia degli incarichi rivestiti e dell’esperienza professionale maturata nonché della valutazione conseguita nell’attività svolta, con particolare riguardo a quelli inerenti agli incarichi da conferire”.

5.- L’Avviso di indizione della procedura comparativa cui ha preso parte la ricorrente ribadisce la finalità della valorizzazione del personale proprio nella disposizione (art.7) relativa alla valutazione dei titoli di carriera e servizio, precisando al comma 3 che *“Ai sensi del punto 2 bis dell’allegato L del r.r. 1/2002, le procedure comparative riservate, poiché finalizzate alla valorizzazione della professionalità acquisita dal personale di ruolo, riconoscono un punteggio agli incarichi rivestiti e all’esperienza maturata nonché alla performance conseguita”.*

6.- Stante quanto sopra, tenuto conto delle concrete previsioni del bando e della finalità di valorizzazione dei dipendenti insita nella procedura comparativa de qua, **la Commissione avrebbe dovuto valutare tutte quelle esperienze dirigenziali concretamente maturate dai propri dipendenti, rilevando particolarmente l’arricchimento del bagaglio professionale comunque derivatone in capo al candidato.**

7.- Ebbene, nel caso dell’odierna ricorrente, **l’effettivo svolgimento degli incarichi dirigenziali dichiarati nella domanda di partecipazione non può essere contestato**, avendo peraltro la ricorrente ottenuto nello svolgimento degli stessi sempre ottimi risultati.

8.- La dichiarazione di nullità dell'atto con cui la Direzione regionale Ambiente e Cooperazione tra i popoli - ruolo unico del personale delle Aree naturali - ha disposto il trasferimento della dott.ssa Abrusci, mediante passaggio diretto tra amministrazioni ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. n. 165/01, dall'Agenzia Nazionale per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali con inquadramento nel ruolo unico del personale delle aree protette nella qualifica dirigenziale, che ha poi determinato la dichiarazione di nullità del contratto individuale di lavoro a tempo pieno e indeterminato di inquadramento nella qualifica dirigenziale del ruolo unico regionale del personale delle aree naturali protette della dott.ssa Abrusci e dei sottostanti contratti di conferimento di incarico dirigenziale, **non può dunque precludere la valutazione delle effettive esperienze dirigenziali comunque concretamente maturate dalla ricorrente.**

9.- Se, infatti, la valutazione dei titoli è volta precipuamente a valutare la concreta esperienza acquisita dai dipendenti, l'accertamento di eventuali vizi di legittimità dell'atto di conferimento dell'incarico non "cancella" l'esperienza e le competenze che il candidato ha di fatto acquisito svolgendo le relative funzioni dirigenziali.

10.- Sul punto, si consideri quanto deciso da codesto Ecc.mo TAR all'esito di un giudizio nel quale il ricorrente lamentava la mancata attribuzione di alcuni punteggi da parte dell'Amministrazione sulla scorta di una presunta incompatibilità tra le attività da valutare e il servizio prestato di dipendente pubblico.

10.1.- Con la sentenza n.1427 del 2020 codesto Ecc.mo TAR ha ritenuto illegittima la mancata attribuzione di detti punteggi affermando che *"trattandosi nel caso di specie di concorso per titoli da valutare ai fini dell'attribuzione del punteggio, dell'inserimento in graduatoria e della copertura dei posti di Giudice tributario, quello che rileva è l'effettivo svolgimento dell'attività e del servizio e*

dunque il conseguimento in concreto del titolo, mentre l'eventuale incompatibilità doveva essere, se del caso, sanzionata in altra sede."

10.2.- In altri termini, statuendo nel senso sopra indicato, codesto Ecc.mo TAR ha posto su due piani diversi la questione relativa all'eventuale legittimità del servizio prestato e la valutazione dell'esperienza professionale comunque acquisita "sul campo", valorizzando quest'ultima come titolo di merito in sé.

11.- Come anche chiarito dalla Corte Costituzionale, infatti, se il fine di una determinata procedura è quello di selezione i candidati in base ad un ragionevole criterio di merito, che faccia emergere le effettive capacità dei candidati, "*non può dirsi irragionevole l'esonero previsto dalla disposizione censurata per coloro che, attraverso il servizio già prestato (...), abbiano sufficientemente dimostrato "sul campo" effettive capacità (e tanto vale sia per coloro che hanno espletato, per un periodo significativo, funzioni dirigenziali ovvero di elevata responsabilità, sia per coloro che hanno prestato, per un ancora più congruo numero di anni, la propria esperienza lavorativa nell'area immediatamente sottordinata alla dirigenza). In altri termini, il riconoscimento dell'esperienza all'interno dell'amministrazione che bandisce il concorso «sottende un profilo meritevole di apprezzamento da parte del legislatore» (sentenza n. 234 del 1994) e non collide con il principio di buon andamento*".

12.- Ebbene, applicando tali principi al caso di specie, la dichiarazione di nullità dell'inquadramento nel ruolo dirigenziale della ricorrente e dei successivi contratti di conferimento degli incarichi dirigenziali, **non può escludere la valutazione, nell'ambito di una procedura comparativa quale quella in oggetto, dell'esperienza professionale in ogni caso effettivamente e concretamente maturata dalla drssa Abrusci nello svolgimento degli incarichi dirigenziali suddetti.**

13.- A corroborare tale tesi sta anche il chiaro disposto dell'art. 2126 c.c. secondo cui la nullità o l'annullamento del contratto di lavoro non produce effetto per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione.

Sulla base di tale norma, infatti, gli atti svolti dalla ricorrente nello svolgimento di tali incarichi sono rimasti validi e la stessa ha avuto diritto a mantenere la retribuzione dovuta, posto anche che l'errore (ancora *sub iudice* in Cassazione) nell'inquadramento nella qualifica dirigenziale della dott.ssa Abrusci è stato posto in essere dalla stessa Amministrazione resistente senza che la ricorrente abbia avuto alcun rapporto concausale nella sua reclassificazione.

14.- Conseguentemente, la Commissione avrebbe dovuto assegnare alla ricorrente i punteggi previsti per lo svolgimento degli incarichi dirigenziali dalla stessa dichiarati in domanda, attribuendo alla valutazione dei titoli di carriera e servizio il punteggio complessivo di 45,375, sufficiente a collocare la ricorrente al secondo posto della graduatoria finale.

ISTANZA CAUTELARE EX ART.55 C.P.A.

Sussistono i presupposti affinché codesto Ecc.mo T.A.R. voglia sospendere gli atti impugnati e/o disporre l'adozione di altre misure cautelari più idonee ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione sul ricorso ex art.55 c.p.a.

Sotto il profilo del *fumus bonis iuris* si rimanda alle suesposte censure.

Il presente ricorso risulta assistito anche da un concreto ed effettivo *periculum in mora* tale da giustificare la sospensione dei provvedimenti impugnati nonché l'emanazione delle misure cautelari che appaiano a codesto Tribunale Amministrativo - secondo le circostanze rappresentate e l'irreversibilità, anche solo *medio tempore*, degli eventuali effetti prodotti sugli interessi ed i diritti della ricorrente - come **più idonee ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione sul ricorso.**

Più chiaramente, **le esigenze cautelari dell'odierna ricorrente potrebbero essere soddisfatte attraverso il riesame dei punteggi alla stessa assegnati**, alla stregua delle suesposte censure.

Un eventuale riesame favorevole, in esito all'accoglimento della domanda cautelare, avrebbe anche l'effetto di limitare il danno che la dr.ssa Abrusci sta attualmente subendo che genera poste risarcitorie a danno della stessa Regione.

Così che la presente istanza si pone in linea con quanto disposto dall'art. 30, comma 3 cpa al fine di evitare la cd. *mora credendi*.

In tal senso la presente istanza cautelare viene proposta anche **ai sensi e per gli effetti dell'art.55 comma 10 c.p.a.** posto che una sollecita definizione nel merito del ricorso eviterebbe l'aggravarsi del danno da ritardato inquadramento nella qualifica dirigenziale che l'amministrazione sarebbe chiamata a risarcire alla ricorrente laddove codesto Ecc.mo TAR, nel merito, accertasse l'illegittimità del punteggio assegnato alla ricorrente, con conseguente inserimento della stessa in posizione utile in graduatoria.

P.Q.M.

Si chiede che codesto Ecc.mo T.A.R. voglia:

- a) in via incidentale, **sospendere** l'efficacia degli atti impugnati;*
- b) in via principale, **dichiarare nulli e/o annullare** gli atti impugnati.*

Con vittoria di spese, competenze ed onorari.

Ai fini della normativa sul contributo unificato si dichiara che il valore della presente controversia è indeterminato e l'importo dovuto, ridotto della metà vertendosi in materia di pubblico impiego, è pari ad Euro 325,00.

Roma, 24 ottobre 2025

Avv. Domenico Tomassetti

Avv. Claudio Tuveri

Avv. Michele Guzzo

Avv. Ilaria De Col